DISPOSIZIONI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE
MISURE IN VIGORE FINO AL 3 APRILE 2020

RISTORANTI E BAR APERTI DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 18:00, DISTANZA DI UN METRO

Sono consentite le **attività di ristorazione e bar** dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.
L'ordinanza regionale n. 32 del 10/03/2020 estende questa misura anche a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto, a titolo esemplificativo **pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, gelaterie, rosticcerie e pasticcerie**.
Dispone inoltre che tutti questi esercizi, inclusi bar e ristoranti, siano SOSPESI NEI WEEK END.
Sarà sempre possibile la **consegna a domicilio** di queste bevande e alimenti, ma non l'asporto.
Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.
In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

APERTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI, CON ACCESSO CONTINGENTATO E DISTANZA DI 1 MT

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca **un accesso con modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di **rispettare la distanza di almeno un metro** tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

CHIUSURA MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA NEI FESTIVI E PREFESTIVI (ECCETTO FARMACIE, PARA FARMACIE E PUNTI VENDITA GENERI ALIMENTARI)

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le **condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro**. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse. La chiusura **non** è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.

MERCATO

Il mercato settimanale della domenica risulta chiuso nelle domeniche del 15, 22 e 29 marzo 2020. Tale chiusura è estesa anche ai banchi alimentari (Ord. Sindacale n. 7/2020).

PARRUCCHIERE, SERVIZI ESTETICI

Nell'esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una **mascherina e guanti monouso**, **lavarsi le mani fra un cliente e l'altro** con gel idroalcolico e **pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro**.

Riferimenti normativi
- DPCM 8 marzo 2020
- DPCM 9 marzo 2020
- Decreto Presidente RER n. 32 del 10/03/2020

Informazioni reperite dal sito internet della Regione Emilia Romagna

IL SINDACO

Loiano, 11/03/2020

Fabrizio Morganti